

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2101 DEL 21/11/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA DI COMPENSAZIONE DELLE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO GLORIA BUSATTA DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 7 PEDEMONTANA ED SEMIDA TRIFAN DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 8 BERICA IN QUALITÀ DI INFERMIERE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 2091/25

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con domanda congiunta acquisita al n. 83179 di protocollo del 17 settembre 2024, le infermiere Gloria BUSATTA, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S. e Semida TRIFAN, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica di Vicenza, hanno chiesto di poter attivare la procedura di trasferimento per mobilità volontaria di compensazione;
- l'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica con nota n. 108115 del 23 ottobre 2024 - acquisita al n. 94828 del protocollo dell'Azienda in pari data - ha comunicato il parere favorevole alla mobilità in parola;
- con nota n. 17184 di protocollo del 24 febbraio 2025, su conforme parere del Direttore f.f. della Direzione delle professioni sanitarie, questa Azienda U.L.S.S. ha comunicato il parere favorevole allo scambio delle dipendenti interessate, indicandone la possibile decorrenza all'1 dicembre 2025;
- l'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica ha confermato il parere favorevole in merito alla data proposta, come da comunicazione 103795 del 10 ottobre 2025, registrata al numero 95571 del protocollo dell'Azienda in pari data.

Considerato che:

- l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con le successive integrazioni sin qui intervenute) disciplina il passaggio diretto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 58, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 27 ottobre 2025 conferma l'applicazione dell'istituto della mobilità di interscambio/compensazione ai sensi degli artt. 29 bis e 30 del predetto D. Lgs. 165/2001 e relative disposizioni applicative;
- la lettera F della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 65 del 27 gennaio 2025, avente ad oggetto: "*Disposizioni per l'anno 2025 in materia di personale del SSR*" prevede la possibilità per le Aziende U.L.S.S. di "*acquisizione di personale attraverso mobilità reciproca (o per compensazione), purché riguardi il medesimo profilo professionale (ed eventualmente la stessa disciplina per la dirigenza medica e sanitaria)*", precisando che tale acquisizione non richiede preventiva autorizzazione da parte dell'Area sanità e sociale.

Dato atto che:

- l'acquisizione in mobilità e l'immissione in effettivo servizio del dipendente proveniente da altra Amministrazione sono subordinate alla verifica della permanenza dell'incondizionata idoneità alle mansioni specifiche nonché degli ulteriori requisiti previsti per l'accesso all'impiego nella corrispondente qualifica;
- la data di decorrenza dei reciproci trasferimenti è stata concordata tenendo conto dell'integrale programmazione delle ferie, dei riposi e dei permessi maturati presso le Aziende di rispettiva provenienza in coerenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le successive integrazioni sin qui intervenute), che ne prevede l'obbligo di effettiva fruizione e non consente la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- la data individuata può essere rinviata per insorgenza di cause impreviste e sopravvenute, fatta salva l'applicazione, d'intesa tra le Aziende interessate;
- dall'adozione del provvedimento di mobilità reciproca non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dell'Azienda, trattandosi di contestuale acquisizione e cessione di un'unità di personale dipendente di medesima categoria e profilo, ed è pertanto coerente al limite di spesa previsto dal

previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 adottato con deliberazione n. 143 del 31 gennaio 2025.

Visti:

- l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con le successive integrazioni sin qui intervenute) che disciplina il passaggio diretto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 58, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 27 ottobre 2025;
- la lettera F della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 65 del 27 gennaio 2025;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le successive integrazioni sin qui intervenute) in tema di ferie, riposi e permessi del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 adottato con deliberazione n. 143 del 31 gennaio 2025.

Tutto ciò premesso, nell'attestare l'avvenuta regolare istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane", in qualità di dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere sulla richiesta di trasferimento in mobilità volontaria per compensazione in premessa indicata.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole, per le motivazioni sopra esposte, all'accoglimento della richiesta di mobilità volontaria per compensazione presentata dalle infermiere Gloria BUSATTA, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S. e Semida TRIFAN, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica di Vicenza, con decorrenza dall'1 dicembre 2025;
2. di precisare che l'acquisizione in mobilità e l'immissione in effettivo servizio della dipendente proveniente da altra Amministrazione sono subordinate alla verifica della permanenza dell'incondizionata idoneità alle mansioni specifiche nonché degli ulteriori requisiti previsti per l'accesso all'impiego nella corrispondente qualifica;
3. di precisare altresì che la data dei reciproci trasferimenti è stata determinata in coerenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le successive integrazioni sin qui intervenute), che prevede l'obbligo di effettiva fruizione delle ferie, riposi e permessi spettanti e che essa può essere rinviata in caso di sussistenza di saldi residui che non risultano fruiti presso l'Azienda di provenienza, fatta salva l'intesa tra le Aziende interessate;
4. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" all'esecuzione del provvedimento;

5. di precisare che nessuna spesa aggiuntiva graverà sul bilancio dell'Azienda, trattandosi di una mobilità per compensazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.